

Prof. N. ACIU.2015. 427
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 29,09,2015

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale” - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

R

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - CRITERI DI CONTROLLO E BASE DI CALCOLO PER LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI PER GLI AIUTI RICHIESTI NELLA DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA 2015

Sommario

1. PREMESSA	5
2. QUADRO NORMATIVO	5
3. DEFINIZIONI.....	8
4. REGIMI DI SOSTEGNO	10
5. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO	12
6. CONTROLLI INFORMATICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)	13
<u>6.1 Controlli amministrativi</u>	<u>14</u>
<u>6.2 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC</u>	<u>17</u>
<u>6.3 Modalità di controllo</u>	<u>17</u>
<u>6.4 Applicazione di sanzioni amministrative</u>	<u>19</u>
7. CONTROLLI	20
7.1 RICEVIBILITÀ	20
7.1.1 RICEVIBILITÀ CON SANZIONI	20
7.1.2 IRRICEVIBILITÀ	21
7.2 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ.....	22
7.3 PIANO DI COLTIVAZIONE.....	22
7.4 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	22
7.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO NON SODDISFATTE.....	22
7.5.1 FIRMA	22
7.5.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto.....	22
7.5.3 Certificato Antimafia.....	23
7.6 Condizioni di ammissibilità all'aiuto non soddisfatte: superfici.....	24
7.6.1 Periodo di conduzione delle superfici.....	24
7.6.2 Condizioni di ammissibilità all'aiuto non soddisfatte: mancata dichiarazione delle superfici	26
7.7 Condizioni di ammissibilità all'aiuto non soddisfatte: allevamenti bovini	26
7.7.1 Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica	26
8. REGIMI DI SOSTEGNO	27

R

8.1 Regime di Pagamento di Base ai sensi del titolo III, Capo I, del Reg. (UE) n. 1307/2013	27
8.1.1 Regime di pagamento di base ai sensi del titolo III, Capo I, del Reg. (UE) n. 1307/2013	27
8.1.1.1 Base di calcolo e applicazione delle sanzioni	29
8.1.2 Ruichiasta di accesso alla Riserva nazionale	30
8.1.3 Riduzione dei pagamenti	30
8.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	31
8.2.1 Base di calcolo e applicazione delle sanzioni sul Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	32
8.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013	32
8.3.1 Base di calcolo e applicazione delle sanzioni sul pagamento per i giovani agricoltori.....	33
8.4 Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 – sostegno accoppiato facoltativo	33
8.4.1 Sostegno accoppiato per la zootecnia	33
8.4.2 Sostegno accoppiato per i bovini da latte.....	34
8.4.2.1 Sanzioni nel settore del latte.....	36
8.4.3 Sostegno accoppiato per i bovini da carne.....	36
8.4.3.1 Sanzioni nel settore delle carni bovine	38
8.4.4 Sostegno accoppiato per gli ovini.....	39
8.4.4.1 Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine	40
8.4.5 Sostegno accoppiato per i seminativi	40
8.4.5.1 Sanzioni nel settore dei seminativi.....	43
8.4.6 Sostegno accoppiato per le colture permanenti	43
8.4.6.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva.....	44
8.5. REQUISITI PER IL PAGAMENTO	44
8.5.1 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi	45
8.5.1.1 Avvicendamento biennale	45
8.5.1.2 Sanzioni per l'Avvicendamento biennale.....	46
8.6 CONTROLLI IN LOCO	46
9. METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI	47
9.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura.....	48
9.1.1 Calcolo dell'esito per gruppo di coltura.....	48
9.1.2 Applicazione delle sanzioni	49
9.1.3 Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda Unica a seguito del 3° ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS	51



9.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: calcolo superficie

determinata per gruppo di coltura 52

9.2.1 Applicazione delle riduzioni per la diversificazione54

9.2.2 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti..... 57

9.2.3 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico 57

9.2.4 Applicazione della riduzione massima e sanzioni 58

9.2.5 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: Applicazione delle sanzioni 59

9.3 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine, ovine e caprine..... 61

9.3.1 Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia62

10 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI 64

11 IMPORTI MINIMI PER IL PAGAMENTO 66

12 EROGAZIONE DEGLI AIUTI..... 66

1. PREMESSA

La presente circolare disciplina le modalità di controllo e di verifica dell'ammissibilità degli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2015 e descrive i controlli eseguiti secondo le disposizioni del Titolo V del Reg. (UE) n. 1306/2013, come specificate nelle norme applicative.

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014, in particolare, stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l'erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili.

Per la campagna 2015, inoltre, alcuni Organismi pagatori (secondo quanto concordato nella tabella delle deleghe) hanno delegato ad AGEA l'esecuzione dei controlli in loco per l'accertamento dell'ammissibilità delle superfici agli aiuti richiesti nelle Domande uniche di pagamento che sono state presentate presso le proprie strutture.

2. QUADRO NORMATIVO

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la

revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante *“Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1022, recante *“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante *“Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla *“semplificazione della gestione della PAC”*;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE dell’8 maggio 2015 n. 2954 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE del 29 maggio 2015 n. 3411 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702, del 31 ottobre 2014 *“Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – *“Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 *“Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 *“Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 del 23 luglio 2015 *“Riforma PAC – integrazione alla circolare prot. Circolare AGEA ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 - piano di coltivazione”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.306 del 2 luglio 2015 *“Riforma PAC – titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013: regime dei piccoli agricoltori”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015 *“Riforma PAC – articolo 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato facoltativo”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 *“Riforma PAC – Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015”*;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.262 del 25 maggio 2015 *“Riforma PAC – integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 - Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre*
-

livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015;

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.285 del 9 giugno 2015 “Riforma PAC – Art. 72 del Reg. (UE) n. 1306/2013 - Presentazione delle domande PAC 2015”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.323 del 10 luglio 2015 “Riforma PAC – integrazioni e modificazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 - Reg. (UE) n. 1307/2013 e DM 18 novembre 2014 - livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015, nonché alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 – ricognizione preventiva”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.279 del 5 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva – precisazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.236 del 14 maggio 2015”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.307 del 2 luglio 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: assegnazione e calcolo dei titoli - integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 in relazione alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.276 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Assegnazione e calcolo dei titoli”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015 “Riforma PAC 2015 – 2020: Condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015 “Riforma PAC – Sostegno accoppiato facoltativo - settore zootecnia”.
- Documenti di lavoro:
 - Ref. Ares(2015)180630 del 16 gennaio 2015 - Key and ancillary controls concerning direct aid area based subsidies applicable in relation to conformity clearance procedures launched as from 01.01.2015;
 - Ref. Ares(2015)180630 del 16 gennaio 2015 – Generic key controls applicable in relation to conformity clearance procedures launched as from 01.01.2015.

3. DEFINIZIONI

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 fissa, all’art. 4, la seguente definizione:

R

- **parcella agricola**: una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del Reg. (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce le seguenti definizioni:

- **sistema di informazione geografica** (di seguito SIG): le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- **parcella di riferimento**: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- **materiale geografico**: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate**: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (recepita con D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32) che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato.

L'art. 5 del Reg. (UE) n. 640/14 stabilisce le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA = Land Parcel Identification System (LPIS)) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.
(...omississ...)

- **appezzamento**: definito all'articolo 1, lettera t) del DM 12 gennaio 2015 n. 162 come *“superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014”*;

“Refresh”: Determinazione dell’occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree.

Altre definizioni utili ai fini del presente documento sono le seguenti:

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall’Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.);
 - **isola aziendale**: Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell’ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campione; le particelle catastali condivise tra più aziende campione formano sempre delle isole aziendali autonome;
 - **superficie misurata**: la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all’area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;
 - **superficie accertata**: la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l’applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente;
 - **superficie determinata**: la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all’applicazione dei controlli amministrativi;
 - **superficie ammissibile**: la superficie sulla base della quale si corrisponde l’aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle superficie sanzionata;
 - **superficie sanzionata**: superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
- Superficie determinata = superficie ammissibile + superficie sanzionata.

4. REGIMI DI SOSTEGNO

L’art. 72 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che l’agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica 2015 consente di presentare domanda di assegnazione dei titoli e la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- **Regime di pagamento di base, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1307/2013:**
 - ✓ Richiesta di pagamento dei titoli posseduti;
 - ✓ Accesso alla riserva nazionale;
- Inverdimento;
- Giovani agricoltori.

- **Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 e attuato dal DM 18 novembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti misure:**



- Settore zootecnia bovina da latte:
 - Bovini da latte (art. 20, comma 1);
 - Bovini da latte in zone di montagna (art. 20, comma 4);
 - Bufale di età superiore a 30 mesi (art. 20, comma 7).

- Settore zootecnia bovina da carne:
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA (art. 21, comma 1);
 - Vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani selettivi o di gestione della razza (art. 21, comma 3);
 - Bovini macellati:
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi (art. 21, comma 4);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di etichettatura (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, aderenti a sistemi di qualità (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi (art. 21, comma 5);
 - di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 6 mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 (art. 21, comma 5).

- Settore zootecnia ovi-caprina:
 - Agnelle da rimonta (art. 22, comma 2);
 - Capi ovis e caprini IGP macellati (art. 22, commi 5 e 6).

- Settore frumento duro, colture proteiche e proteaginose (art. 23):
 - Premio specifico alla soia (nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
 - Premio frumento duro (nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna);
 - Premio colture proteaginose, leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (nelle Regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
 - premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

- Settore riso (art. 24);

- Settore barbabietola da zucchero (art. 25);

▪ Settore pomodoro da industria (art. 26);

▪ Settore olio di oliva:

- superfici olivicole nelle Regioni Liguria, Puglia e Calabria (art. 27, comma 1);
- superfici olivicole nelle Regioni Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% (art. 27, comma 3);
- superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità (art. 27, comma 6).

➤ **Sostegno specifico previsto dall'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 e attuato dal DM 29 luglio 2009 (art. 10):**

- AGROAMBIENTE - Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi - avvicendamento biennale delle colture: SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA a premio.

L'art. 20, par. 1, comma 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «*Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi. Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013*».

5. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 58, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

Il Capo II, Titolo V del Reg. (UE) n. 1306/2013 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole, costituito sulla base di mappe, estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;

- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 novembre 2005 n. 231; le circolari AGEA prot. n. ACIU.2015.275 e prot. n. ACIU.2015.276 definiscono le modalità per il calcolo e l'assegnazione dei titoli.
- d) le domande di aiuto;
- e) un sistema integrato di controllo:
 - a. controlli di ammissibilità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco.
 - b. controlli di condizionalità:
 - i. controlli amministrativi;
 - ii. controlli in loco.
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (anagrafe delle aziende);
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006. Per le richieste relative agli animali, AGEA usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN). Si avvale, infatti, della facoltà dettata dall'art. 21, comma 4 del Reg. (UE) 809/2014 relativa all' utilizzo dei dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini ai fini della domanda di aiuto.

6. CONTROLLI INFORMATICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)

I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al capo 2, titolo V, del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'art. 74, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 definisce le modalità di verifica delle condizioni di ammissibilità e riduzioni, stabilendo che *«In conformità dell'articolo 59, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco»*. Inoltre, il medesimo Regolamento dispone che *«Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari»* e che *«al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)»*.

L'esecuzione dei controlli territoriali, effettuati grazie al sistema di identificazione delle parcelle (SIPA), prevede anche l'applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni contenute nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2011.103.

Al termine dei controlli amministrativi, secondo le prescrizioni regolamentari, viene eseguito il calcolo dell'esito per gruppo coltura (superfici) e sulla base dei dati capi determinati.

Si riportano di seguito i criteri di controllo posti in essere nelle varie fasi istruttorie, necessarie a determinare, per ciascuna domanda presentata all'Organismo pagatore competente, l'ammissibilità agli aiuti richiesti per i regimi di premio previsti nella Domanda Unica di pagamento per l'anno 2015.

I controlli sono finalizzati ad evitare che una stessa superficie o uno stesso capo venga indebitamente ammesso, per lo stesso anno civile, a beneficiare di aiuti per regimi diversi, non compatibili, che comportano la dichiarazione di superfici/capi e, in generale, ad evitare la sovrapposizione tra regimi di aiuto tra loro non cumulabili (principio del *no double funding*).

6.1 Controlli amministrativi

L'Organismo di Coordinamento di cui all'art.7, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1306/2013, al fine di assicurare il rispetto del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), svolge i seguenti controlli amministrativi a carattere nazionale:

- Possesso e accertamento della qualifica di "agricoltore in attività" secondo le modalità previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.
- Nell'ambito del **Fascicolo aziendale**:

Tipo controllo	Codice indicatore
Mancata individuazione grafica della particella.	C30 - 1
Segnalazione di sovrapposizione tra le superfici condotte, dichiarate da una o più aziende rispetto alla superficie grafica di riferimento.	C15 - 2
Segnalazione di incongruenza / sovrapposizione tra l'occupazione del suolo dichiarata da una o più aziende rispetto all'occupazione del suolo rilevata attraverso fotointerpretazione o controlli in loco.	C26 - 1

- Controlli di **congruenza tra Fascicolo aziendale e Domanda Unica**:

Tipo controllo	Codice indicatore
Domanda senza Fascicolo.	C80 - 1
Domanda riferita ad un Fascicolo appartenente ad altro Organismo pagatore.	C81 - 1
Particella non presente nella consistenza territoriale del Fascicolo.	C82 - 1
Associazione prodotto - intervento non presente nella matrice di	C83 - 1



Coordinamento.	
Domanda contenente solo i dati anagrafici.	C84 - 1
Superficie richiesta a premio pari a 0.	C85 - 1
Segnalazione di codice ASL formalmente non corretto.	C87 - 1

➤ Nell'ambito della **Domanda Unica**:

Tipo controllo	Codice indicatore
Segnalazione di aziende che hanno presentato la Domanda unica presso diversi Organismi pagatori.	C10 - 1
Segnalazione di sovrapposizione tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie grafica di riferimento.	C55 - 2
Segnalazione di incongruenza / sovrapposizione tra gli interventi dichiarati da più aziende rispetto alla superficie ammissibile rilevata al GIS.	C36 - 1
Segnalazione di soggetti che hanno richiesto l'accesso al Regime per i giovani agricoltori, che esercitano il controllo su una o più aziende agricole e che hanno presentato la Domanda unica presso diversi Organismi pagatori.	GAC - 1

Le anomalie segnalate devono essere considerate ai fini della corretta erogazione degli aiuti, tenuto conto che le stesse sono il risultato delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC a cura del Coordinamento.

L'Organismo di Coordinamento predispone un prospetto riepilogativo dei controlli amministrativi del SIGC in relazione alle anomalie determinate (allegato 1).

Si riportano di seguito i controlli informatici che devono essere effettuati a cura degli Organismi pagatori.

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che "I controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- i criteri e le norme in materia di condizionalità".

L'articolo 28 del Reg. (UE) n. 809/2014 dispone che i controlli di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 accertino in particolare:

- che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti;

R

- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- che la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità.

L'articolo 29 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- sui titoli dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all'articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
- relative ai titoli, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- tra i titoli e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

Ai sensi dell'art. 29 del Reg. (UE) n. 809/2014, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all'art. 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 640/2014 e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 809/2014 per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

Gli Organismi pagatori garantiscono inoltre i seguenti controlli:

- 1) relativi alla presenza di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni di particelle indispensabili all'erogazione dell'aiuto, al fine di accertarne l'ammissibilità;
- 2) relativi al corretto adempimento degli obblighi derivanti da specifici regimi di intervento.

6.2 Controlli eseguiti sui dati contenuti nel SIGC

Ciascun Organismo pagatore, in applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, deve eseguire i seguenti controlli:

- 1) verifica dell'esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- 2) verifica del possesso del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 3) verifica dei requisiti richiesti per la definizione di "giovane agricoltore" e di "nuovo agricoltore" ai sensi degli artt. 30, paragrafo 11 e 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e del capo IV del Reg. (UE) n. 639/2014;
- 4) verifica dell'unicità della domanda unica di pagamento;
- 5) verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
- 6) verifica ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2015;
- 7) verifica della consistenza territoriale:
 - a) controllo dell'esistenza della particella dichiarata;
 - b) individuazione grafica della particella identificata dal punto di vista censuario;
 - c) controllo di congruenza della superficie grafica rispetto alla superficie condotta dichiarata;
- 8) verifica della rappresentazione grafica della particella e dei corrispondenti tematismi di uso del suolo sulla banca dati grafica del SIGC:
 - a) individuazione grafica della congruenza tra la superficie condotta e l'utilizzo rilevato mediante i diversi macroutilizzi;
 - b) individuazione grafica delle sovrapposizioni tra le superfici condotte rispetto alla superficie eleggibile per i diversi macroutilizzi;
- 9) controllo di sovrapposizione tra la superficie condotta rispetto alla superficie grafica di riferimento;
- 10) verifica che le medesime superfici/capi non siano richiesti dallo stesso beneficiario per aiuti/misure tra loro non compatibili (I° e II° pilastro della PAC).

Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto. L'entità della superficie non ammessa all'aiuto può determinare riduzioni e/o esclusioni dall'aiuto. I dati della consistenza territoriale dell'azienda sono presi in considerazione, nel controllo istruttorio previsto dal procedimento amministrativo "domanda unica", alla data del 15 maggio 2015.

6.3 Modalità di Controllo

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Di seguito sono esposte, sinteticamente, le verifiche che vengono eseguite in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nazionali al fine di valutare correttamente la richiesta di aiuto presentata dal richiedente.

Tabella 1 - pista di controllo

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	IRRICEVIBILITA' DELLE DOMANDE
DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO
IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE
DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI
AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI
DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: ALLEVAMENTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI
AMMISSIBILITA' DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE RESE	DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON RESE
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
COMPLETEZZA ESTENSIONE AZIENDALE DICHIARATA	OMESSA DICHIARAZIONE DI PARCELLE AGRICOLE

Verifica eseguita	Irregolarità riscontrabile
PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS
VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI
SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 59 COMMA 7 REG. UE 1306/2013)
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA
BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (titoli) UTILIZZATI
INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'
PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI
CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	DECURTAZIONE PER CAPPING E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FINANZIARIA
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'
APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OP	PROVVEDIMENTI DELL'OP
MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI

Maggiori dettagli di alcuni controlli elencati nella sovrastante tabella da eseguire sulla Domanda Unica sono forniti nel successivo paragrafo 7.

6.4 Applicazione di sanzioni amministrative

I principi generali in materia di controlli, revoca di pagamenti indebiti e l'eventuale imposizione di sanzioni sono contenuti nel Reg. (UE) n. 1306/2013 cosiddetto "orizzontale".
Le norme riguardano, in particolare, i principi dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, che devono accertare la conformità dei beneficiari alle condizioni di ammissibilità dei vari regimi di aiuto della PAC, nonché le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dall'aiuto.

In linea generale, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in toto o in parte e, se del caso, vengono ritirati i corrispondenti diritti all'aiuto (art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013).

L'art. 64 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le sanzioni amministrative devono essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata e possono assumere le seguenti forme:

- **riduzione** non superiore al 200% dell'importo dell'aiuto versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;
- **sanzione** calcolata sulla base della quantità e/o del tempo interessati dall'inadempienza, ma non superiore al 200% dell'importo della domanda di aiuto cui si applica la sanzione;
- **esclusione** dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione per un massimo di tre anni consecutivi.

7. CONTROLLI

7.1 RICEVIBILITÀ

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- 1) che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti;
- 2) che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
- 3) che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, lettera f), del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora essi siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalla normativa unionale e nazionale vigente.

7.1.1 RICEVIBILITÀ CON SANZIONI

Qualora la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, entro il **10 luglio 2015**, si applica una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il 15 giugno, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Qualora la domanda per il regime di base sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno e, quindi, entro il **10 luglio 2015**, si applica una decurtazione dell'importo da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro il 15 giugno, pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, comma 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, nel caso in cui documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 14(1), lettera f) del Reg. (UE) n. 809/2014) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dalle specifiche procedure.

Qualora sia stata presentata una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014" oltre il termine del 15 giugno 2015, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014, si applica una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 luglio 2015.

Nel caso in cui la domanda iniziale sia stata presentata con un ritardo entro i 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto, la decurtazione dell'importo corrispondente sarà applicata alle eventuali domande di modifica presentate, sia ai sensi dell'art. 3 che ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Nel caso del verificarsi sia del ritardo nella presentazione della domanda iniziale sia su quella di modifica, sugli interventi di pertinenza verrà applicata la decurtazione per il numero di giorni di ritardo maggiore.

Se il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013 non presenti la domanda unica entro l'ultimo giorno utile, si applica una riduzione pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all'importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.

7.1.2 IRRICEVIBILITÀ

Le domande iniziali della domanda unica di pagamento 2015 pervenute oltre il **10 luglio 2015** sono irricevibili.

Qualora la domanda sia stata presentata con un ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento di diritti all'aiuto (titoli) è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute oltre il termine **del 10 luglio 2015**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

Le comunicazioni di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità o dopo la comunicazione da parte dell'OP competente dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o successivamente ad un controllo in loco dal quale emergano inadempienze, sono irricevibili e comunque non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

7.2 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

7.3 PIANO DI COLTIVAZIONE

Particolare rilevanza assume, nell'ambito del fascicolo aziendale elettronico, la compilazione del piano di coltivazione a cura dell'azienda. Il DM 26 febbraio 2015, n. 1420 ha introdotto ulteriori specificazioni riguardo ai criteri di mantenimento delle superfici agricole.

L'Organismo pagatore competente attua i controlli istruttori con le modalità descritte nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015.

7.4 DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

L'agricoltore che richiede aiuti per qualsiasi regime di aiuto, può presentare una sola domanda per campagna nell'intero territorio nazionale.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica, anche se tale indicazione è stata ricostruita in automatico e non dichiarata in domanda. Non devono essere prese in considerazione, ai fini del calcolo della molteplicità, le domande di modifica previste e le comunicazione presentate ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 (correzione e adeguamento di errori palesi), dell'art. 4 del Reg. (UE) n.640/2014 (forza maggiore e circostanze eccezionali) e dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione di aziende) e validate dall'Organismo pagatore.

Qualora l'agricoltore richiedente abbia presentato anche una richiesta per la MISURA 113 - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli nell'ambito del PSR, che prevede l'erogazione di un sostegno per l'abbandono dell'attività agricola (ai sensi degli artt. 20, lettera a), punto iii) e 23 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e Allegato II, comma 5.3.1.1.3), la domanda unica è ritenuta inammissibile al pagamento.

7.5 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO NON SODDISFATTE

7.5.1 FIRMA

La domanda deve essere sottoscritta dall'agricoltore.

La domanda non sottoscritta con firma autografa o con firma elettronica dell'agricoltore è nulla.

7.5.2 Riferimenti per il pagamento dell'aiuto

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 907/2014 e dall'art. 5, comma 5-bis, della Legge 11 novembre 2005 n. 231, l'Organismo pagatore è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto

esclusivamente mediante versamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come condicio iuris per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

1. che il codice IBAN identificativo del conto corrente sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
2. che il conto corrente sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'Organismo pagatore.

Le verifiche con esito negativo relative ai punti 1 e 2, per cause imputabili esclusivamente al beneficiario richiedente l'aiuto, comportano l'esclusione dall'aiuto per l'impossibilità di eseguire il versamento degli importi ammessi al pagamento da parte dell'Organismo pagatore dopo la scadenza del termine ultimo per il pagamento (30 giugno 2016).

7.5.3 Certificato Antimafia

In applicazione di quanto disposto dal D.lgs. n. 159/2011, qualora l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario sia superiore ai 150.000,00 Euro, la Pubblica Amministrazione è tenuta alla verifica della presenza di una idonea certificazione antimafia (certificato rilasciato dalla Prefettura).

L'interessato deve compilare il modello di autodichiarazione, sottoscriverlo e consegnarlo all'Organismo pagatore stesso.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

- che l'importo dell'aiuto richiesto sia superiore ai 150.000 Euro;
- in tal caso, che l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011 sia stata richiesta. Ai sensi dell'art. 92, commi. 2 e 3 del D.lgs. 159/11 è possibile procedere al pagamento dell'aiuto richiesto, salvo ripetizione dell'indebito, decorsi 30 giorni dalla data di richiesta alla Prefettura ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente;
- che l'informazione antimafia attesti che non sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. n. 159/2011 e non sussistano tentativi di infiltrazione mafiosa.

La mancanza del requisito di cui al punto 2) sopra riportato comporta l'impossibilità del pagamento degli importi ammessi all'aiuto da parte dell'Organismo pagatore.

Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'Amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. In questo caso l'Organismo pagatore sospende il pagamento della domanda interessata, fino alla compiuta decorrenza dei 45 giorni dalla comunicazione

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria.

Qualora pervenga un'informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

Analogamente, qualora il beneficiario risulti sottoposto alla misura di prevenzione decade, dalla data della definitività del provvedimento, dal diritto all'aiuto (art. 67, comma 2 del D.lgs 159/2011).

7.6 Condizioni di ammissibilità all'aiuto non soddisfatte: superfici

7.6.1 Periodo di conduzione delle superfici

Si procede alla verifica della disponibilità delle superfici aziendali al 15 maggio 2015, secondo le disposizioni dell'art. 7, paragrafo 5, del DM 18 novembre 2015, n. 6513.

La possibilità che la stessa parcella sia dichiarata nelle domande uniche di diversi agricoltori è subordinata, da un lato, agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture ammesse a premio nell'ambito dell'aiuto accoppiato facoltativo e, dall'altro lato, alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nelle domande stesse.

Per compatibilità agronomica si intende la conduzione della parcella per l'intero ciclo vegetativo annuale ed in particolare:

- nel caso di colture a ciclo annuale la conduzione della stessa dalla semina/trapianto alla raccolta inclusa;
- nel caso di colture pluriennali la conduzione della stessa dalla ripresa vegetativa alla raccolta inclusa, ovvero nel caso di presenza di colture a raccolti ripetuti nel corso dell'anno (es. foraggiere, pascoli) si intendono tutti i raccolti prodotti nel corso della campagna.

Una parcella, per essere inserita in una domanda unica, deve essere presente nel fascicolo dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento, ferma restando la disponibilità alla data del 15 maggio nel caso si richieda un aiuto nell'ambito del regime di base.

Il richiedente l'aiuto ha l'onere di dimostrare il titolo giuridico che attesta la disponibilità delle parcelle secondo le modalità previste nel manuale del fascicolo aziendale allegato alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui è stata data la definizione degli elementi comuni che costituiscono la base per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

In aggiunta alle fattispecie previste, è ammesso il conferimento di superfici in godimento da parte di un socio. In tale caso è necessario acquisire i seguenti elementi:

1. autodichiarazione del socio con la quale questi dichiara l'avvenuto conferimento;
2. domanda di ammissione a socio, se prevista in base alla forma societaria;
3. delibera del CdA con cui è stata accolta la medesima, se prevista in base alla forma societaria.

Inoltre, l'articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 stabilisce che «*Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.*»

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono:

- 1) Tipologia del titolo di conduzione (contratto di affitto, atto di compravendita, ecc...);
- 2) Dati anagrafici dell'acquirente;
- 3) Dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
- 4) Date di inizio e fine della conduzione;
- 5) Elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- 6) Protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- 7) Dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti norme di legge. E' tuttavia prevista la possibilità di registrazione differita dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese di febbraio successivo alla data di stipula del contratto stesso.

Al riguardo, al fine di evitare situazioni di supero di conduzione tra agricoltori ed assicurare il controllo circa il rispetto dell'obbligo della disponibilità della superficie agricola alla data del 15 maggio, nei soli casi di successione temporale tra diversi agricoltori nella conduzione della stessa parcella di riferimento, si ribadisce l'obbligatorietà delle informazioni concernenti la data iniziale e finale di efficacia di tutti i titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale dell'agricoltore interessato cedente e cessionario.

In proposito, nei soli casi di agricoltore proprietario della parcella temporaneamente ceduta, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la data di inizio e fine del periodo di conduzione da parte del cessionario.

In materia di condizionalità, i relativi obblighi gravano sull'agricoltore che ha presentato la domanda di pagamento, anche in presenza di più agricoltori che abbiano coltivato la medesima parcella.

Al riguardo, nel caso in cui due o più agricoltori dichiarino la stessa parcella in due o più domande uniche, la responsabilità dell'obbligo di conformità, oltre a gravare sull'agricoltore che ha presentato la domanda di aiuto per i propri titoli nell'ambito del regime di pagamento unico, grava

fi

singolarmente su tutti gli agricoltori dichiaranti sulla base degli atti e norme a ciascuno di essi rispettivamente applicabili.

7.6.2 Condizioni di ammissibilità all'aiuto non soddisfatte: mancata dichiarazione delle superfici

In applicazione dell'art. 16 del Reg. (UE) n. 640/2014, se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all'art. 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie che gli spettano per l'anno considerato è ridotto del 3 %.

Per i beneficiari tenuti a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, tale riduzione si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013. La percentuale di riduzione è applicata all'importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli artt. 46 e 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.

La riduzione non si applica ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.

7.7 Condizioni di ammissibilità all'aiuto non soddisfatte: allevamenti bovini

I premi previsti dai regimi di aiuto per i bovini e richiedibili nella domanda unica di pagamento possono essere concessi soltanto per animali debitamente identificati e registrati a norma del Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Reg. (CE) n. 820/1997.

Qualora uno Stato membro opti per i vari regimi di aiuto per i bovini, poiché l'esatta identificazione e registrazione dei bovini costituisce una condizione di ammissibilità, deve essere garantito che gli aiuti comunitari siano concessi soltanto per bovini debitamente identificati e registrati. I controlli devono essere effettuati anche in relazione a bovini che non sono stati ancora oggetto di una domanda di aiuto ma potrebbero esserlo, in quanto spesso, a causa dell'assetto di alcuni dei regimi di aiuto per i bovini, questi animali formano oggetto di una domanda di aiuto quando non si trovano più nell'azienda.

7.7.1 Banca Dati Nazionale Anagrafe Zootecnica

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" è un Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e amministrativa, che opera come



strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Abruzzo e Molise, garantendo ai Servizi veterinari pubblici le prestazioni analitiche e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria.

L'Istituto offre servizi ad alto valore aggiunto ed elevato contenuto di conoscenza e innovazione nei settori della Sanità animale, della Sanità Pubblica Veterinaria e della tutela dell'ambiente, per la salvaguardia della salute degli animali e dell'uomo.

Sulla scorta dell'esperienza acquisita l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite (FAO) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) hanno affidato all'Istituto il ruolo di Centro di Collaborazione e Laboratorio di Riferenza in specifici ambiti di attività.

La gestione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica ha un riflesso non solo sul territorio italiano, collegandosi in campo internazionale ai diversi ruoli che l'Istituto ricopre all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE): Laboratorio di Riferenza OIE per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina (PPCB), per le Brucellosi, per la Bluetongue, per la West Nile Disease e Centro di Collaborazione OIE per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza degli Alimenti e il Benessere Animale.

La Decisione della Commissione (2006/132/CE) del 13 febbraio 2006 riconosce il carattere pienamente operativo della base dati italiana per i bovini, conformemente alle disposizioni del Reg. (CE) n. 1760/2000, a decorrere dal 1 aprile 2006.

Ai fini dello svolgimento delle istruttorie e dell'erogazione dei contributi nel settore della zootecnia, gli Organismi pagatori utilizzano le informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN), ai sensi dell'art. 21, paragrafi da 3 a 5, del Reg. (UE) n. 809/2014.

I capi accertati da BDN, per ciascuna tipologia di premio, sono successivamente sottoposti ai controlli amministrativi ed ai controlli in loco.

In particolare, le sanzioni amministrative derivano dai riscontri dei servizi veterinari nelle previste verifiche di conformità al sistema di I&R delle aziende (cfr. Allegati I e II alla presente circolare).

8. REGIMI DI SOSTEGNO

8.1 Regime di Pagamento di Base ai sensi del titolo III, Capo I, del Reg. (UE) n. 1307/2013

8.1.1 Diritti all'aiuto (titoli)

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) che le superfici dichiarate per l'assegnazione e l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;

- 3) che le superfici dichiarate per l'assegnazione e l'attivazione dei diritti all'aiuto (titoli) siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2015;
- 4) che la dimensione dell'azienda di cui all'art. 24, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013 sia cinquemila metri quadrati, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM 18 novembre 2014, n. 6513;
- 5) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420;
- 6) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e, in particolare:
 - a. che le superfici investite a cedui a breve rotazione prevedano un turno di taglio non superiore agli 8 anni;
 - b. che gli agricoltori rispettino l'obbligo di mantenere la superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. Con riferimento alla pratica del pascolamento con animali di terzi di cui al paragrafo 6.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015, considerata la nota Mipaaf prot. DG PIUE dell'8 maggio 2015 n. 2954, si precisa che i capi in questione devono essere associati al codice pascolo del richiedente in qualità di detentore e che tale informazione deve essere desumibile dalla BDN di Teramo.

Le superfici a pascolo magro o sulle quali sono svolte pratiche locali tradizionali ai sensi dell'art. 7, lett. a), del Reg. (UE) n. 639/2014 e dell'art. 7, comma 9, lett. d), del DM 18 novembre 2014 n. 6513, sono ritenute correttamente mantenute esclusivamente attraverso lo svolgimento delle attività di pascolamento, nel rispetto dei criteri fissati dal DM 26 febbraio 2015 n. 1420 o delle disposizioni regionali eventualmente adottate in attuazione di quanto previsto dal citato DM. Per tutte le altre superfici, la mancata esecuzione della specifica attività di mantenimento dichiarata dall'agricoltore non determina automaticamente l'esclusione dall'ammissibilità, ma è necessario verificare se pratiche diverse da quelle indicate hanno comunque soddisfatto l'obbligo di mantenimento previsto;
 - c. che le superfici sulle quali si effettua l'attività di pascolamento siano effettivamente pascolate:
 - i. verifica degli allevamenti presso BDN, dell'ubicazione degli allevamenti in comuni limitrofi alle superfici pascolate o della presenza di indicazioni relative al trasporto degli animali;

che le superfici dichiarate ai sensi dell'art. 32, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013:

- i. siano state dichiarate e ritenute ammissibili in una domanda unica di pagamento nel 2008;
 - ii. siano state ricomprese in un Piano di Sviluppo Rurale e questo sia in essere;
- 7) che le superfici coltivate a **canapa** ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 rispettino l'applicazione delle disposizioni dell'art. 17, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 809/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 45 del Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo e che l'agricoltore richiedente:
- a. utilizzi le varietà ritenute ammissibili;
 - b. abbia fornito all'Organismo pagatore le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE;
 - c. abbia dato indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate (kg./ha).
- 8) che abbia diritto a ricevere diritti all'aiuto (titoli), come risultante dal Registro Nazionale Titoli.
- 9) che abbia diritto a attivare diritti all'aiuto (titoli), come risultante dal Registro Nazionale Titoli. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 639/2014, i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico;
- 10) che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

8.1.1.1 Base di calcolo e applicazione delle sanzioni

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, illustrate nel paragrafo 8.1 della presente circolare.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Ai fini del calcolo dell'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all'aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

I titoli non pagati agli agricoltori a norma dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per un periodo di due anni consecutivi, sono riversati nella riserva nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

I titoli non attivati dagli agricoltori a norma dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali, sono riversati nella riserva nazionale. Nel determinare quali diritti detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di valore più basso secondo le disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Qualora l'agricoltore detenga anche titoli in affitto, vengono restituiti prioritariamente quelli in proprietà.

Le restituzioni effettuate ai sensi dell'art. 31, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 inerenti i titoli concessi in affitto non sono opponibili all'AGEA in qualità di responsabile della tenuta del Registro Nazionale Titoli.

8.1.2 Richiesta di accesso alla Riserva Nazionale

La verifica di ammissibilità all'assegnazione di titoli dalla Riserva Nazionale prevede i controlli di cui all'allegato 2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 3 giugno 2015.

8.1.3 Riduzione dei pagamenti

L'articolo 11 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come applicato dall'art. 5 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg.(UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile del:

- 50% per la parte eccedente i 150.000 euro;
- 100% qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, per la parte eccedente i 500.000 euro.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, sono detratte le spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola, compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola. In mancanza dei dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione.

Alle variazioni giuridiche, societarie e/o di consistenza aziendale, intervenute successivamente al 18 ottobre 2011, allo scopo di eludere le riduzioni di cui al presente articolo, si applica la clausola di elusione di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Tale clausola non trova applicazione qualora gli importi complessivamente erogabili per il pagamento di base in favore delle aziende risultanti dalla variazione non superino € 150.000.



La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) che il richiedente non aderisca al regime per i piccoli agricoltori;
- 3) che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
- 4) che le superfici dichiarate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 5) che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2015;
- 6) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014 n. 1420;
- 7) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 8) che l'agricoltore abbia diritto ad una delle esenzioni previste;
- 9) che l'agricoltore obbligato alla diversificazione rispetti i requisiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:
 - a. Presenza di almeno due colture nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari:
 - i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi. Il limite massimo non si applica alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi;
 - b. Presenza di almeno tre colture nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari:
 - i. La coltura principale non supera il 75% dei seminativi;
 - ii. Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi;
 - iii. I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.



- 10) che l'agricoltore rispetti gli obblighi di mantenimento dei prati permanenti di cui all'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 11) che l'agricoltore rispetti gli obblighi di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 12) che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

I controlli di cui ai precedenti punti 10) e 12) sono eseguiti tenendo conto delle indicazioni fornite nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014.

8.2.1 Base di calcolo e applicazione delle sanzioni sul Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Si applicano le disposizioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014, illustrate nel paragrafo 8.2 della presente circolare.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

8.3 Pagamento per i giovani agricoltori, previsto dal titolo III, capo V, del Reg. (UE) n. 1307/2013

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i seguenti controlli:

- 1) che il richiedente sia un agricoltore in attività;
- 2) che il richiedente aderisca al regime di pagamento di base;
- 3) che le superfici dichiarate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 4) che le superfici dichiarate siano nella disponibilità dell'agricoltore al 15 maggio 2015;
- 5) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014 n. 1420;
- 6) che le superfici dichiarate siano destinate agli usi del suolo specificamente ammissibili ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- 7) che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società abbia meno di 40 anni;
- 8) che il soggetto che ha il controllo della società non abbia presentato domande per il regime stesso come persona fisica o come soggetto che controlla altra società, nell'anno in corso o in anni diversi (successivi);

R

- 9) che l'agricoltore o il soggetto che ha il controllo della società si insedi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base .

8.3.1 Base di calcolo e applicazione delle sanzioni sul pagamento per i giovani

agricoltori

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, illustrate nel paragrafo 8.1 della presente circolare.

Se la superficie dichiarata nell'ambito del regime di pagamento di base supera il limite di 90 ha, fissato dall'art. 17 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.

Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Qualora l'agricoltore abbia più di 40 anni o non siano soddisfatti i requisiti relativi all'insediamento, in assenza delle condizioni specifiche si ritiene l'aiuto non richiedibile.

Qualora il soggetto risulti richiedente l'aiuto in più domande uniche, anche presentate in anni diversi, in quanto soggetto che esercita il controllo sull'azienda richiedente (non ottempera agli obblighi di cui all'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013), in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 21, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 l'aiuto non è concesso o è revocato integralmente.

Qualora a seguito di verifiche documentali con esito negativo o di accertamenti dell'autorità giudiziaria si rilevi che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20% dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'art. 50, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 21, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 640/2014).

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

8.4 Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 – sostegno accoppiato facoltativo

8.4.1 Sostegno accoppiato per la zootecnia

L'art. 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, n. 1922 stabilisce che, allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi richiesti per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, n. 6513 sono individuati dal

richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica. Le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici disciplinati dagli artt. 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014, previste all'art. 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa e comunque entro il 29 febbraio 2016, come previsto dal paragrafo 3 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.278 del 5 giugno 2015.

8.4.2 Sostegno accoppiato per i bovini da latte

BOVINI DA LATTE	Misura n. 1 – Latte (aiuto di base)	310	VACCHE DA LATTE (ART. 20, COMMA 1 DEL DM 18.11.2014 N. 6513)
	Misura n. 2 – Latte in zone di montagna (aiuto aggiuntivo)	311	VACCHE DA LATTE ASSOCIATE AD ALLEVAMENTI MONTANI (ART. 20, COMMA 4, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)
	Misura n. 3 – Latte di bufala	312	BUFALE DI ETA' > DI 30 MESI (ART. 20, COMMA 7, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 1**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- Dalla BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:
 - 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;
 - 2) che la vacca per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
 - 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- Dall'esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto (le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell'ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015);
 - 4) che i produttori che commercializzano latte vaccino attraverso vendite dirette abbiano trasmesso all'Organismo pagatore le informazioni relative al quantitativo prodotto al netto dell'autoconsumo, mensilmente nell'anno della domanda;
 - 5) che le analisi siano state trasmesse all'Organismo pagatore; la documentazione può essere resa disponibile anche in formato elettronico al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati;
 - 6) per i produttori ubicati in montagna, che sia presente almeno una analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non

superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche;

- 7) per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- 8) per i produttori diversi da quelli indicati nel precedente punto, che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- 9) che, per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi (l'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie; l'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio);
- 10) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 11) che la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi tenore di germi a 30° (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 12) che la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relative al tenore di materia proteica non sia inferiore a 3,35%;
- 13) che, in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 7), 8), 9), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
 - a. tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
 - b. tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
 - c. tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 2**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede la verifica che seguenti controlli, che si aggiungono a quelli della Misura 1, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:

- 14) il capo di vacca da latte, che partorisce nell'anno, deve essere associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999.

L'aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto.

La verifica di ammissibilità all'aiuto della **Misura 3**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

➤ Dalla BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:

- 1) che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo;

- 2) che la bufala per cui si richiede il premio abbia partorito nell'anno;
- 3) che la bufala per cui si richiede il premio abbia un'età superiore a 30 mesi;
- 4) che il bufalino sia stato registrato e identificato in BDN.

8.4.2.1 Sanzioni nel settore del latte

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nel paragrafo precedente comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

8.4.3 Sostegno accoppiato per i bovini da carne

Misura n. 4 – Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine

- | | | |
|--|------------|--|
| VACCHE NUTRICI -
aiuto di base | 313 | VACCHE NUTRICI DA CARNE E A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO (ART. 21, COMMA 1, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| VACCHE NUTRICI -
aiuto aggiuntivo 20% | 314 | VACCHE A DUPLICE ATTITUDINE ISCRITTE AI LIBRI GENEALOGICI O REGISTRO ANAGRAFICO, INSERITE IN PIANI SELETTIVI O DI GESTIONE DI RAZZA |

Misura n. 5 – Premio ai bovini macellati

- | | | |
|---|------------|--|
| BOVINI
MACELLATI - aiuto
di base | 315 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI (ART. 21, COMMA 4, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| BOVINI
MACELLATI - aiuto
aggiuntivo 30% | 316 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO DODICI MESI (ART. 21, COMMA 5, DEL DM 18.11.2014 N. 6513) |
| | 318 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI ETICHETTATURA |
| | 317 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, ADERENTI A SISTEMI DI QUALITA' |
| BOVINI
MACELLATI - aiuto
aggiuntivo 50% | 319 | CAPI BOVINI MACELLATI DI ETA' COMPRESA TRA I 12 E 24 MESI, ALLEVATI PER ALMENO SEI MESI, CERTIFICATI AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1151/2012 |

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 4**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:



- 1) Appartenenza delle vacche presenti nell'allevamento ai Libri Genealogici o ai Registri anagrafici;
- 2) che la vacca abbia partorito nell'anno;
- 3) che il vitello sia stato registrato e identificato in BDN;
- 4) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto aggiuntivo, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN:

- 1) che le vacche nutrici siano di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica;
- 2) che le vacche nutrici facciano parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 5**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:

- 1) che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- 2) che il bovino oggetto della richiesta:
 - a. venga macellato in età superiore a 12 mesi e inferiore a 24 mesi;
 - b. sia stato detenuto in azienda per un periodo continuativo di 6 mesi;
 - c. sia stato macellato entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

E' previsto un premio aggiuntivo del 30% se, oltre ai requisiti previsti per il premio base:

- 1) il bovino oggetto della richiesta:
 - a. venga allevato per almeno dodici mesi nelle aziende dei richiedenti l'aiuto;

Oppure

- b. sia stato allevato in conformità a sistemi di etichettatura facoltativa (l'intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti;

Oppure

- c. sia stato allevato in conformità a sistemi di qualità nazionale o regionale.

E' previsto un premio ulteriore del 50% se il capo, in aggiunta agli adempimenti di base, sia stato macellato e certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012.

8.4.3.1 Sanzioni nel settore delle carni bovine

I capi devono essere richiesti puntualmente nella dichiarazione integrativa prevista dall'art. 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, n. 1922, da presentare all'Organismo pagatore competente entro il 29 febbraio 2016.

Per "animale accertato" si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento del viene stabilito in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini è considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, è ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio.

Si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dal pagamento del premio. Si applicano le sanzioni previste dal Titolo II, capo IV, sezione IV del Reg. (UE) n. 640/2014.

Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015.

8.4.4 Sostegno accoppiato per gli ovini

Misura n. 6 – Ovini **320 AGNELLE DA RIMONTA (ART. 22, COMMA 2, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)**

Misura n. 7 – Macellazione ovi-caprini **321 CAPI OVINI E CAPRINI MACELLATI (ART. 22, COMMI 5 E 6, DEL DM 18.11.2014 N. 6513)**

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 6**, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN, per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:

- a. che il richiedente l'aiuto sia il detentore dell'allevamento;
- b. che le agnelle da rimonta fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia
- c. che abbiano raggiunto l'obiettivo del piano secondo l'art. 3 del DM 12 maggio 2015, n. 1566 (l'obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o dal almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR);
- d. che i capi siano identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 21/2004; l'art. 4, comma 7, del DM 20 marzo 2015, n. 1922, stabilisce che la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla Misura 7, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli, effettuati utilizzando i dati della BDN per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2015:

- che il richiedente l'aiuto:
 - a. sia il detentore dell'allevamento;
 - b. abbia detenuto il capo fino alla macellazione.

che il capo ovicaprino oggetto del sostegno specifico sia certificato ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012.



8.4.4.1 Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine

I capi devono essere richiesti puntualmente nella dichiarazione integrativa prevista dall'art. 4, comma 6, del DM 20 marzo 2015, n. 1922, da presentare all'Organismo pagatore competente entro il 29 febbraio 2016.

Per "animale accertato" si intende l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Il numero dei capi ammissibili al pagamento a ciascuna tipologia del sostegno viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica di Teramo. Nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, lo stesso sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione degli ovicaprini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio per ciascuna tipologia di sostegno. L'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio della tipologia richiesta.

Si applicano le sanzioni previste dal Titolo II, capo IV, sezione IV, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Inoltre, trova applicazione quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.420 del 28 settembre 2015.

8.4.5 Sostegno accoppiato per i seminativi

Misura n. 8 – Soia	122	SUPERFICIE COLTIVA A SOIA IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA ED EMILIA ROMAGNA
Misura n. 9 – Frumento duro	124	SUPERFICIE COLTIVA A FRUMENTO DURO IN TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA
Misura n. 10 – Colture proteaginose nel Centro Italia	123	COLTURE PROTEAGINOSE, LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE
Misura n. 11 – Colture leguminose nel Sud Italia	125	SUPERFICIE COLTIVATA A LEGUMINOSE DA GRANELLA E ERBAI ANNUALI DI SOLE LEGUMINOSE
Misura n. 12 – Riso	126	SUPERFICIE COLTIVATA A RISO
Misura n. 13 – Barbabietola da zucchero	127	SUPERFICIE COLTIVATA A BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
Misura n. 14 – Pomodoro da trasformazione	128	SUPERFICIE COLTIVATA A POMODORO DA TRASFORMAZIONE

La verifica di ammissibilità agli aiuti di cui alle **Misure 8, 9, 10, 11** richiesti nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 23 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 12** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 24 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 3) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 13** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa saccarifera e lo abbia allegato alla domanda;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 25 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 14** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) n. 1308/2013;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 26 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;
- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

8.4.6 Sostegno accoppiato per le colture permanenti

Misura n. 15 – Olivicoltura nelle regioni, Liguria, Puglia e Calabria	129	SUPERFICI OLIVICOLE IN LIGURIA, PUGLIA E CALABRIA
Misura n. 16 – Oliveti in pendenza in Calabria e Puglia	132	SUPERFICI OLIVICOLE IN PUGLIA E CALABRIA E CARATTERIZZATE DA UNA PENDENZA MEDIA SUPERIORE AL 7,5%
Misura n. 17 – Olivicoltura con rilevante importanza economica, sociale, territoriale ed ambientale	138	SUPERFICI OLIVICOLE CHE ADERISCONO A SISTEMI DI QUALITA' - DOP

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 15** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 16** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;

- 4) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420;
- 5) che ciascun appezzamento sia caratterizzato da una pendenza media superiore al 7,5%.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 17** richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 18 novembre 2014 n. 6513;
- 3) che ciascun parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420;
- 4) che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione DOP o IGP;
- 5) che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce;
- 6) che l'adempimento di cui al precedente punto sia indicato in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 7) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) 1151/2012.

8.4.6.1 Sanzioni nel settore dell'olio d'oliva

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati per ciascuna misura riportata nel paragrafo precedente comporta l'esclusione dall'aiuto.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

8.5. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'agricoltore può richiedere il sostegno accoppiato facoltativo nella domanda unica e si rammenta che, ai fini del percepimento del contributo, deve possedere il requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'articolo 19, comma 5, del DM 18 novembre 2014, n. 6513, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita:

- ad almeno tre UBA per il sostegno accoppiato per la zootecnia previsto dagli articoli 20, 21 e 22;

ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicapri considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati.

8.5.1 Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali aggiuntivi

8.5.1.1 Avvicendamento biennale

Considerato che, riguardo agli impegni assunti dall'agricoltore con la richiesta di aiuto ai sensi dell'art. 10 del DM 29 luglio 2009, i servizi della Commissione europea hanno affermato che gli impegni relativi devono essere rispettati in pieno, anche se una parte dell'impegno deve essere soddisfatto nel corso dell'anno 2015, gli agricoltori che nel 2014 hanno applicato per il primo anno del biennio tecniche di avvicendamento biennale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 39, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, devono concludere tale impegno.

La misura dell'avvicendamento è consentita nelle regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009, a condizione che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione nella medesima superficie di:
Cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro;
Miglioratrici: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, foraggere avvicendate ed erbai con presenza di essenze di leguminose, soia, colza, ravizzone, girasole, barbabetola, maggese vestito.

Con riferimento all'elenco sopra riportato, per "maggese vestito" si intende una superficie a seminativo mantenuta a riposo con presenza di una copertura vegetale durante tutto l'anno.

L'allegato 6 del DM 29 luglio 2009, sostituito dall'art. 2, comma 1, DM 25 febbraio 2010 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), DM 10 agosto 2011, stabilisce che "*Per la coltivazione di frumento duro, a decorrere dalla domanda 2013, gli agricoltori hanno l'obbligo dell'utilizzo di semente certificata. Non sono soggetti a tale obbligo gli agricoltori che coltivano frumento duro ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alle produzioni biologiche.*"

Nel caso in cui coltivi grano, quindi, l'agricoltore è tenuto ad indicare, per ciascun appezzamento, la varietà certificata coltivata. L'agricoltore che coltiva grano duro utilizzando sementi biologiche di varietà non certificate è tenuto a indicare specificamente le superfici interessate.

I quantitativi minimi di semente certificata da utilizzare devono essere almeno pari a 160 kg/ha, come disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2012.414 del 19 ottobre 2012.

L'agricoltore è tenuto ad effettuare la richiesta di ammissione al sostegno nella domanda unica di pagamento e ad indicare le superfici interessate dall'avvicendamento.

La verifica di ammissibilità all'aiuto, richiesto nella domanda unica di pagamento, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'allegato 5 del DM 29 luglio 2009;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'allegato 6 del DM 29 luglio 2009;
- 4) che ciascun appezzamento abbia la dimensione minima di 500 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 15 marzo 2005;
- 5) che il ciclo di rotazione preveda la coltivazione, nella medesima superficie, per un anno di cereali autunno-vernini e per un anno di colture miglioratrici;
- 6) che il grano coltivato sia di varietà ritenute ammissibili all'aiuto (salvo le deroghe previste);
- 7) che i quantitativi di grano utilizzati siano almeno pari a 160 kg/ha.

Nel caso in cui le superfici di ciascun appezzamento dichiarate nel primo anno per le quali l'agricoltore si è impegnato ad avvicendare le colture non siano correttamente avvicendate (o non siano state più richieste ad aiuto), è necessario determinare la quantità di superficie non ammissibile per ciascun appezzamento.

8.5.1.2 Sanzioni per l'Avvicendamento biennale

L'importo ottenuto moltiplicando la somma delle superfici non avvicendate rispetto a quella che obbligatoriamente avrebbe dovuto esserlo (impegno del I anno di biennio) per l'importo unitario erogato nell'anno precedente dovrà essere recuperato dalle somme erogate nel 2014.

L'art. 6, comma 1, del DM 20 marzo 2015 precisa che *“Qualora il rispetto degli obblighi relativi alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al capo II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non consenta il mantenimento dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, tale impegno si intende comunque soddisfatto.”*

8.6 CONTROLLI IN LOCO

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;

b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;

c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo:

- la domanda di aiuto selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta;
- tutte le domande di aiuto dell'agricoltore sottoposto agli obblighi di condizionalità per l'anno civile 2015 e selezionato per il controllo in loco di condizionalità vengono respinte.

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli oggettivi vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Colture in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio. Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli.

Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli oggettivi, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

9. METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuto per superficie;
- 2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- 3) regimi di aiuto per animale.

Si riportano di seguito le metodologie di calcolo applicate nelle suddette fasi.

9.1 Regimi di aiuto per superficie: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura

La base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie (regime di pagamento di base, regime per i piccoli agricoltori, regime per i giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo nei settori seminativi e colture permanenti) è determinata secondo le disposizioni dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

A ciascuna parcella/intervento dichiarata nell'ambito di uno specifico regime di intervento, viene associata una superficie determinata. Tale superficie si ottiene prendendo a riferimento la superficie richiesta, decurtata di eventuali porzioni di superficie interessate da irregolarità.

Per ciascun regime di intervento si ottiene la superficie determinata totale, come somma delle corrispondenti superfici per parcella/intervento. In applicazione dell'art. 17, paragrafo 1), lett. b), del Reg. (UE) n. 640/2014, ciascun regime di intervento corrisponde ad un gruppo di coltura.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell'ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.

Se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell'aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.

Se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del Reg. (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata; ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014.

9.1.1 Calcolo dell'esito per gruppo di coltura

Il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei seguenti passi procedurali:

1. confronto tra superficie dichiarata e superficie determinata e calcolo dello scostamento percentuale tra le due secondo la seguente formula: $(\text{SUPERFICIE DICHIARATA} - \text{SUPERFICIE DETERMINATA}) / \text{SUPERFICIE DETERMINATA} * 100$;

Applicazione del fattore correttivo, che consente il riconoscimento della superficie dichiarata nel caso in cui gli scostamenti complessivi siano fino a 0,10 ha e comunque non superiori al 20% della superficie complessivamente richiesta;

3. Applicazione delle sanzioni.

9.1.2 Applicazione delle sanzioni

L'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve le sanzioni amministrative previste all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014, per le domande di aiuto nell'ambito di regimi di aiuti connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Per quanto riguarda le domande di pagamento per superficie, è previsto che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie determinata solo se le differenze superano un certo livello: ai sensi dell'art. 18, paragrafo 6, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014 "*...se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1.*"

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Va chiarito, secondo le osservazioni pervenute dai Servizi della Commissione, che tale disposizione si applica sulla somma degli scostamenti rilevati per ciascun gruppo di coltura. Il calcolo dello scostamento tra la superficie dichiarata e quella determinata e la verifica del rispetto delle tolleranze viene pertanto effettuato a livello di domanda e non di singolo gruppo di coltura.

In ogni caso, tale compensazione non si applica alle superfici non determinate quando queste sono riferite ad un uso non agricolo. In particolare:

1) Manufatti – codice 660

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq

2) Acque – codice 690

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq

3) Aree non pascolabili – codice 770

4) Tare – codice 780

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 400 mq

5) Boschi – (codice 650)

- se la superficie rilevata da refresh è maggiore di 2.000 mq, ad eccezione di superfici:
 - considerate pascolabili, in seguito a precedenti verifiche in campo del sottobosco;
 - riscontrate nel periodo 2000 – 2004 nel Registro dei pascoli storici.

Pertanto:

- le superfici ad “uso non agricolo” di cui ai precedenti punti da 1, 2 e 4 maggiori di 100 mq e fino a 400 mq;
- le superfici ad “uso non agricolo” di cui al precedente punto 5 fino a 2.000 mq

dichiarate nell’atto amministrativo dell’anno di campagna nel quale è avvenuta la rilevazione refresh comportano la sola riduzione della superficie ammissibile senza applicazione delle sanzioni e non comportano alcuna applicazione retroattiva nelle due campagne precedenti.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell’art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l’eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l’eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l’importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità all’art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 2. Classi di esito per gruppo coltura aiuti per superficie

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.
<i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>		

9.1.3 Istruzioni applicative ed operative per il calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulla Domanda Unica a seguito del 3° ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS

Qualora in seguito al 3° ciclo di aggiornamento "Refresh" del SIPA-GIS vengano rilevati cambiamenti dell'occupazione del suolo da agricola a non agricola (cosiddette "eclatanze"), gli stessi devono essere tenuti in considerazione per la definizione del procedimento amministrativo, oltre che dell'anno stesso, anche retroattivamente in relazione al precedente aggiornamento delle foto aeree disponibili per ciascuna provincia.

I codici di occupazione del suolo "non agricola" da considerare per l'applicazione retroattiva delle "eclatanze" sono i seguenti:

- a. Manufatti – codice 660 (se > 400 mq);
- b. Acque – codice 690 (se > 400 mq);
- c. Aree non pascolabili – codice 770;
- d. Tare – codice 780 (se > 400 mq);

Boschi – codice 650 (se > 2.000 mq, esclusi quelli considerati pascolabili in seguito a verifiche in campo del sottobosco oppure in seguito al riscontro nel registro dei pascoli storici).

Per le Domande di pagamento unico di campagne precedenti, non si considerano “eclatanze” le superfici ad uso non agricolo delimitate nel GIS in conseguenza della variazione dei loro criteri di misurazione, introdotte dall’Amministrazione per adeguarsi alle nuove prescrizioni dei Servizi della Commissione Europea.

9.2 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente: calcolo superficie determinata per gruppo di coltura

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente; e
- c) avere un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il pagamento per l’inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dall’art. 43, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente è erogato anche alle aziende per le quali è prevista un’esenzione:

➤ dagli obblighi dell’inverdimento:

- 1) Aziende biologiche (art. 43, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1307/2013), per le unità dell’azienda dedite alla produzione biologica a norma dell’art. 11 del Reg. (CE) n. 834/2007;
- 2) Agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE (SIC), 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) o 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche dell’inverdimento, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell’azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

➤ dall’obbligo di diversificare le colture:

- 3) azienda con SEMINATIVI < 10 ha (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- 4) azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013).
- 5) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:
 - costituita da prato permanente;
 - per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
 - per terreni messi a riposo;
 - sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

6) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

7) azienda i cui SEMINATIVI:

- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente;
- in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

➤ dall'obbligo di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola:

8) azienda con SEMINATIVI < 15 ha (art. 46, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

9) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- investiti a colture di leguminose;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 4, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

10) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie determinata; le parcelle dichiarate per le quali la superficie è determinata sono prese in considerazione per il pagamento di inverdimento.

Se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata. La superficie determinata per ciascuna parcella dichiarata è presa in considerazione per il pagamento di inverdimento.

L'art. 22 del Reg. (UE) n. 640/2014 definisce i seguenti gruppi di coltura:

- 1) superfici dichiarate investite a una data coltura di cui all'art. 44, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013:
- una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
 - una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - i terreni lasciati a riposo;
 - erba o altre piante erbacee da foraggio.

La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

- superfici dichiarate come prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale di cui all'art. 45, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- superfici dichiarate come prati permanenti diverse dalle precedenti;
- le superfici dichiarate come aree di interesse ecologico di cui all'art. 46, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (EFA).

Una stessa superficie, se è dichiarata per più di un gruppo di colture, è presa in considerazione separatamente per ciascun gruppo di colture.

9.2.1 Applicazione delle riduzioni per la diversificazione

Per gli agricoltori che devono rispettare gli obblighi del greening, le sanzioni amministrative assumono la sola forma di **riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regime**. Tali riduzioni devono comunque essere proporzionate e graduate in funzione della gravità, portata e durata e della ripetizione dei casi di inadempienza.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce alcune regole per il calcolo delle riduzioni da applicare nel caso in cui vengano verificate delle irregolarità nell'applicazione della diversificazione.

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 stabilisce che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda e precisa che, ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superficie a seminativi dell'azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo.

Se non ricorre alcuna delle condizioni che prevedono l'esonero dalla diversificazione, è necessario verificare il rispetto delle percentuali previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e se ci sono state violazioni ai seguenti requisiti:

- requisito 1:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata.

- b) **requisito 2:** le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.
- c) **requisiti 1 e 2:** la coltura principale non deve coprire più del 75% della superficie determinata e le due colture principali non devono coprire più del 95% della superficie determinata.

Requisito 1

Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse e la coltura principale non deve superare il 75% di tale superficie.

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (75%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la coltura principale (75% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (25% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisito 2

Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non deve occupare più del 75% e le due colture principali non devono occupare insieme più del 95% di tali seminativi.

Se la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (95%) di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie determinata e la superficie massima consentita per la somma dei due principali gruppi di coltura (95% della superficie a seminativi)

diviso

totale della superficie richiedibile per gli altri gruppi di colture (5% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.

Requisiti 1 e 2

Se la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75% e allo stesso tempo la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95%, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg.

(UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso (*totale*) di differenza è la somma del tasso (75%) e del tasso (95%) sopra descritti. Il valore del tasso (*totale*) non può essere superiore a 1.

Se il beneficiario sia inadempiente alla diversificazione delle colture per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
di cui gruppo di colture principale	(b)	48
di cui secondo gruppo di colture	(c)	10
<i>totale b + c</i>	(d)	58
di cui altro		2

Requisito 1: applicazione dell'art. 24, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014		
superficie massima richiedibile per la coltura principale	(e) = 75% di (a)	45
Differenza	(f) = (b - e)	3
	(g) = (a - e)	15
tasso (75%) di differenza	(h) = (f/g)	0,20
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(i) = 50% di (a) * (h)	6,00

Requisito 2: applicazione dell'art. 24, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014		
superficie massima richiedibile per la due colture principali	(l) = 95% di (a)	57
Differenza	(m) = (d - l)	1
	(n) = (a - l)	3
tasso (75%) di differenza	(o) = (m/n)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(p) = 50% di (a) * (o)	9,90

Requisiti 1 e 2: applicazione dell'art. 24, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014		
tasso totale di differenza	(q) = (h + o)	0,53



superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(r) = 50% di (a) * (q)	15,90
--	------------------------	-------

9.2.2 Applicazione delle riduzioni per i prati permanenti

L'art. 45, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013, stabilisce che gli agricoltori non possono convertire o arare prati permanenti situati in zone sensibili contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE o designate dall'Italia al di fuori di tali zone.

Se si riscontra la violazione di tale requisito, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti stessi.

L'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabilisce degli obblighi in relazione al mantenimento della proporzione di prato permanente.

Qualora sia stata determinata l'inadempienza di tali obblighi, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 639/2014.

I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di ammissibilità, amministrativi o in loco, compiuti in applicazione dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell'autorità di controllo o dell'organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.

9.2.3 Applicazione delle riduzioni per le aree di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico obbligatorie, imposte nella misura del 5% della superficie a seminativi aziendale in virtù dell'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata.

Se l'area di interesse ecologico determinata, inclusi gli elementi caratteristici del paesaggio, le fasce tampone, le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, le superfici oggetto di imboscamento ex art. 32, paragrafo 2), lett. b), punto ii), del Reg. (UE) n. 1307/13, deve tenere conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all'art. 46, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013 come individuata nell'allegato II al DM 26 febbraio 2015 n. 1420 (sostituito dal DM 20 marzo 2015).

Se l'area di interesse ecologico obbligatoria supera l'area di interesse ecologico determinata, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento ai sensi dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ridotta del 50% del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.

Il tasso di differenza è ottenuto da:

differenza tra la superficie obbligatoria e la superficie determinata

diviso

totale della superficie obbligatoria (5% della superficie a seminativi).

Il calcolo è effettuato arrotondando al secondo decimale.



Se il beneficiario sia inadempiente ai requisiti relativi alle aree di interesse ecologico per tre anni, la superficie da sottrarre per gli anni successivi dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.

Esempio

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60
	di cui EFA (b)	2

superficie EFA obbligatoria	(c) = 5% di (a)	3
Differenza	(d) = (c - b)	1
tasso di differenza	(e) = (d/c)	0,33
superficie da usare in riduzione ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento	(f) = 50% di (a) * (e)	9,90

9.2.4 Applicazione della riduzione massima e sanzioni

La somma delle riduzioni calcolate per ciascuno degli impegni cui l'azienda è obbligata, espressa in ettari, non deve superare il numero complessivo di ettari determinato.

Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative a norma dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 640/2014, la riduzione totale calcolata in applicazione degli artt. da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell'art. 23.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe:

		superficie determinata (ha)
		(A)
seminativi	(a)	60,00
riduzione diversificazione	(b)	15,90
riduzione EFA	(c)	9,90
<i>riduzione constatata</i>	(d) = (b+c)	25,80
base di calcolo per il pagamento	(e) = (a-d)	34,20

Applicazione delle sanzioni

Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 del Reg. (UE) n. 640/2014 differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 del Reg. (UE) n. 640/2014, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest'ultima superficie.

Se la differenza è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento, viene sottratta due volte la differenza constatata.

Se l'eccedenza supera il 20%, non è concesso alcun aiuto.

Se l'eccedenza supera il 50%, non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'art. 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27.

Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli artt. 44, 45 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 del Reg. (UE) n. 640/2014 è ulteriormente ridotta del 10%.

L'importo delle sanzioni amministrative non supera:

- lo 0% dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento (anni di domanda 2015 e 2016);
- il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento, diviso 5;
- il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del solo pagamento "greening" al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento, diviso 4.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

Completando il caso esemplificato nei paragrafi precedenti, si avrebbe

superficie
determinata
(ha)
(A)

seminativi	(a)	60,00	
riduzione diversificazione	(b)	15,90	
riduzione EFA	(c)	9,90	
<i>riduzione constatata</i>	(d) = (b+c)	25,80	
base di calcolo per il pagamento	(e) = (a-d)	34,20	
percentuale di scostamento	(f) = (d/e*100)	75,44	>50%
sanzione	(g)	34,20	
limitazione della sanzione fino al 2016	(h) = 0% di (a)	0,00	
pagamento fino al 2016	(i) = (e-h)	34,20	
sanzione calcolata 2017	(l) = (g/5)	6,84	
limitazione della sanzione 2017	(m) = 20% di (a)	12,00	
sanzione applicata 2017	(n) = (l) se (l) ≤ (m) = (m) se (l) > (m)	6,84	
pagamento 2017	(o) = (e-n)	27,36	
sanzione calcolata dal 2018	(p) = (g/4)	8,55	
limitazione della sanzione dal 2018	(q) = 25% di (a)	15,00	
sanzione applicata dal 2018	(r) = (p) se (p) ≤ (q) = (q) se (p) > (q)	15,00	
pagamento dal 2018	(s) = (e-n)	19,20	

Tabella 3 - classi di esito per il pagamento per l'inverdimento

ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In concordanza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha (3 - 20]	Importo relativo alla superficie superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27 meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento



ESITO PER GRUPPO COLTURA		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare , pari all'importo pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell'articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l'applicazione degli articoli da 24 a 27.
<i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>		

9.3 Regimi di aiuto per animale: calcolo dell'esito per le carni bovine, ovine e caprine

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.

Gli animali presenti nell'azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto.

Le dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici disciplinati dagli artt. 20, 21 e 22 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 previste all'art. 4, comma 6), del DM 20 marzo 2015, possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa.

L'Italia applica le disposizioni di cui all'art. 21, paragrafi da 3 a 5, del Reg. (UE) n. 809/2014.

Fermo restando l'art. 31 del Reg. (UE) n. 640/2014, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un bovino presente nell'azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del



sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell'art. 3, primo comma, lettere b), c) e d), del Reg. (CE) n. 1760/2000;

- b) se un solo bovino presente nell'azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l'animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell'annuncio del controllo in loco;
- c) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l'animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell'ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Un capo ovino o caprino presente nell'azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Per le aziende sottoposte ai soli controlli amministrativi, la segnalazione dell'Anagrafe relativa all'assenza del registro aziendale o a gravi carenze nella sua tenuta comporta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento dei premi zootecnici.

Le segnalazioni dell'Anagrafe bovina rispetto all'uso di sostanze illecite negli allevamenti comporta la sospensione dell'azienda dal pagamento del sostegno specifico fino a definizione del procedimento.

Il controllo in loco viene eseguito nell'anno solare cui la campagna si riferisce.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi;

è disposta l'esclusione totale dell'allevamento dal pagamento del premio e l'irregolarità viene considerata come **intenzionale**.

9.3.1 Applicazione delle riduzioni e sanzioni per la zootecnia

L'art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola, secondo le indicazioni dell'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014 nel modo seguente: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze.

L'art. 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, stabilisce che quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore avrebbe diritto nell'ambito di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto:

- a) se le irregolarità riguardano non più di tre animali
 - I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato;
- b) se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto cui l'agricoltore ha diritto nell'ambito di uno dei regimi di aiuto per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto come segue:
 - I. della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa non è superiore al 10%, o
 - II. di due volte la percentuale della percentuale di riduzione determinata come sopra specificato, se essa è superiore al 10% ma non al 20%.

Se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 20%, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto nell'ambito dei suddetti regimi non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione.

Inoltre, se la percentuale di riduzione determinata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l'interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l'anno di domanda considerato.

Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo riepilogativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

Tabella 8. classi di esito per la zootecnia

Irregolarità riscontrate	Percentuale di riduzione determinata	EFFETTO
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 10%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 10% e fino al 20%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014. <i>Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

10 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

L'art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. a)	a) le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;	SEZIONE 2 - Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie (pagamenti per superficie, pagamenti per i giovani agricoltori)
		SEZIONE 3 - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente



		SEZIONE 4 - Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. c)	c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;	Articolo 13- Presentazione tardiva
		Articolo 14 - Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all'aiuto
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. d)	d) l'importo risultante dall'applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;	Articolo 16 - Mancata dichiarazione di tutte le superfici
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. f)	f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera d) serve da base per praticare:	
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 2, lett. f), punto ii)	ii) la riduzione lineare di cui all'art. 51, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013;	CAPO 5 Pagamento per i giovani agricoltori - Articolo 51 (3)
	3. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:	
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 3, lett. a)	a) la riduzione dei pagamenti di cui all'art. 11 del Reg. (UE) n. 1307/2013;	Articolo 11 Riduzione dei pagamenti
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 3, lett. b)	b) la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1307/2013;	Articolo 7 Massimali netti

Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 3, lett. c)	c) il tasso di adattamento di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013.	Articolo 8 Disciplina finanziaria
Reg. (UE) n. 809/2014, Articolo 6, paragrafo 4	4. L'importo del pagamento risultante dall'applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del Reg. (UE) n. 640/2014.	Titolo IV, capo II CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

11 IMPORTI MINIMI PER IL PAGAMENTO

In applicazione dell'art. 4 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, non sono corrisposti pagamenti:

- per le domande di aiuto riferite agli anni 2015 e 2016, se l'ammontare è inferiore a euro 250, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- per le domande di aiuto a partire dal 2017, se l'ammontare è inferiore a euro 350, al lordo di eventuali riduzioni e sanzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

12 EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'art. 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che i pagamenti richiesti nella domanda unica siano eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo e che siano versati in un massimo di due rate nel corso di tale periodo.

Tuttavia, tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivi alla presentazione della domanda è data facoltà agli Stati membri di versare anticipi fino al 50%, a condizione che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità a norma dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'art. 10 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che gli Stati membri possano versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti diretti senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lollì

1 ALLEGATI

1.1 ALLEGATO 1 : Controlli 2015 - Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)

Codice anomalia	Controlli del fascicolo		Controlli di congruenza tra Fascicolo e Domanda							Controlli della Domanda Unica				
	Segnalazione e di incongruenza /sovrapposizione tra l'occupazione e del suolo dichiarata da una o più aziende rispetto all'occupazione del suolo rilevata attraverso fotointerpretazione o controlli in loco	Segnalazione di sovrapposizioni tra le superfici condotte, dichiarate da una o più aziende rispetto alla superficie grafica di riferimento	Domanda riferita ad un Fascicolo o appartenente ad altro O. P.	Particella non presente nella consistenza territoriale del Fascicolo	Associazione prodotto-intervento non presente nella matrice di Coordinamento	Domanda contenente solo i dati anagrafici	Superficie richiesta a premio pari a 0	Segnalazione di titoli inesistenti	Segnalazione di codice asl formalmente non corretto	Segnalazione di aziende che hanno presentato o la Domanda unica presso diversi Organismi pagatori	Segnalazione di sovrapposizioni tra le superfici richieste a premio nella DU da più aziende rispetto alla superficie grafica di riferimento	Segnalazione di incongruenza /sovrapposizioni tra gli interventi dichiarati da più aziende rispetto alla superficie ammissibile rilevata al GIS		
C30	aziende	particelle	C26	C80	C81	C82-01	C83-01	C84	C85	C86	C87	C10	C55-02	C36-01
Organismo Pagatore	aziende	particelle	aziende	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle	particelle
AGEA														
AGREA														
APPAG														

I.2 ALLEGATO I – Lista delle Irregolarità riscontrate dal Servizio Sanitario nazionale (SSN) e relative modalità di applicazione considerate ai fini del calcolo dell'esito per la zootecnia bovina

Codice irregolarità da BDN	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RICONTRATA	EFFETTO SU		Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità intenzionale
		detentore	Proprietario		
I23	Animale presente in allevamento ma non nel Registro di stalla	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I24	Animale presente nel Registro di stalla ma non nell'allevamento	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
V1	Capo con presenza di residui di sostanze vietate	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	SI
V2	Capo con presenza di residui di sostanze autorizzate ma utilizzate illecitamente	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	SI
I10	Identificazione del capo mancante	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I11	Identificazione del capo non corretta	No	No		
I60	Inosservanza procedure previste dal manuale operativo (detentore operante direttamente sulla BDN)	No	No		
I34	Introduzione in azienda di animali senza passaporto	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	

Codice irregolarità da BDN	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RISCONTRATA	EFFETTO SU		Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità intenzionale
		detentore	Proprietario		
I37	Mancata compilazione del retro del passaporto all'arrivo dell'animale in azienda	No	No		
I40	Mancata comunicazione nei 7 gg dei movimenti dell'animale in partenza o in arrivo nell'azienda	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I41	Mancata notifica alla BDN della morte dell'animale entro 7 gg dal decesso	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I50	Mancata presentazione nei 2 gg della denuncia di furto o smarrimento del passaporto o dei marchi auricolari	No	No		
I32	Mancato invio della cedola identificativa entro 7 gg dall'applicazione della marca	No	No		
I36	Mancato invio del passaporto entro 7 gg dalla data di decesso dell'animale	No	No		
I30	Passaporto del capo mancante	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I31	Passaporto del capo non corretto	No	No		
I20	Registro di stalla mancante	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	si
I21	Registro di stalla non aggiornato	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	
I22	Registro di stalla non compilato in ogni sua parte	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	

Codice irregolarità da BDN	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RISONTRATA	EFFETTO SU		Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità intenzionale
		detentore	Proprietario		
133	Trascrizione cedola identificativa non completa	No	No		
170	Azienda non registrata in BDN	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	si
173	Capo senza documenti di provenienza	Si	Si	n. capi anomali/ consistenza media annuale (*)	si

Le sanzioni si applicano solo qualora non siano state sanate nei termini prescritti dal SSN.

Tutte le Irregolarità fornite dal SSN devono essere prese in considerazione solo se NON accompagnate dalla dicitura "Prescrizione" nel campo 'Sanzione comminata'.

(*) Qualora in BDN in corrispondenza dell'irregolarità riscontrata, non sia riportato il numero dei capi in anomalia, si assume come anomalo un capo.

1.3 ALLEGATO II – Lista delle Irregolarità riscontrate dal Servizio Sanitario nazionale (SSN) e relative modalità di applicazione considerate ai fini del calcolo dell'esito per la zootecnica ovicaprina

Codice irregolarità da BDN	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RISCONTRATA	EFFETTO SU			Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità intenzionale
		detentore	Proprietario			
I23	Animale presente in allevamento ma non nel Registro di stalla	Si	Si		n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I24	Animale presente nel Registro di stalla ma non nell'allevamento	Si	Si		n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I10	Identificazione del capo mancante	Si	Si		n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I11	Identificazione del capo non corretta	No	No			
I40	Mancata comunicazione nei 7 gg dei movimenti dell'animale in partenza o in arrivo nell'azienda	Si	Si		n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I41	Mancata notifica alla BDN della morte dell'animale entro 7 gg dal decesso	Si	Si		n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	
I50	Mancata presentazione nei 2 gg della denuncia di furto o smarrimento del passaporto o dei marchi auricolari	No	No			
I20	Registro di stalla mancante	Si	Si		esclusione totale del codice aziendale	si
I21	Registro di stalla non aggiornato	Si	Si		esclusione totale del codice aziendale	

Codice irregolarità da BDN	DESCRIZIONE IRREGOLARITA' RISONTRATA	EFFETTO SU		Calcolo sanzione ammissibilità	Irregolarità intenzionale
		detentore	Proprietario		
I22	Registro di stalla non compilato in ogni sua parte	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	
I70	AZIENDA NON REGISTRATA IN BDN	Si	Si	esclusione totale del codice aziendale	si
I73	Azienda non registrata in BDN	Si	Si	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	si
I74	Capo senza documenti di provenienza	No	No	n. capi anomali/consistenza media annuale (*)	

Le sanzioni si applicano solo qualora non siano state sanate nei termini prescritti dal SSN.

Tutte le Irregolarità fornite dal SSN devono essere prese in considerazione solo se NON accompagnate dalla dicitura "Prescrizione" nel campo 'Sanzione comminata'.

(*) Qualora in BDN in corrispondenza dell'irregolarità riscontrata, non sia riportato il numero dei capi in anomalia, si assume come anomalo un capo.

1.4 ALLEGATO III – Lista delle sanzioni comminate dal Servizio Sanitario nazionale (SSN)

CODICE	DESCRIZIONE
S01	SANZIONE AMMINISTRATIVA/PECUNIARIA
S02	ABBATTIMENTO CAPO
S03	LIMITAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DI SINGOLI CAPI (ART. 2 COMMA 1 REG. CE 494/98)
S04	LIMITAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DI TUTTI I CAPI (ART. 2 COMMA 2 REG. CE 494/98)
S05	SANZIONE AMMINISTRATIVA E ABBATTIMENTO
S00	PRESCRIZIONE (ART. 4 COMMA 2 D.L. VO N.58/04)
S06	LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI IN ENTRATA O IN USCITA (ART.4 COMMA 1-2 REG. CE 494/98)